

# Ordinanza del DFF sulla scadenza e gli interessi nell'imposta federale diretta<sup>1</sup>

del 10 dicembre 1992 (Stato 1° gennaio 2019)

---

*Il Dipartimento delle finanze (DFF),*

visti gli articoli 161 a 164 e 168 della legge federale del 14 dicembre 1990<sup>2</sup>  
sull'imposta federale diretta (LIFD);

visto l'articolo 1 lettera c dell'ordinanza del 18 dicembre 1991<sup>3</sup>  
su deleghe di competenza al Dipartimento delle finanze per quanto concerne  
l'imposta federale diretta,

*ordina:*

## **Art. 1** Scadenze

<sup>1</sup> Il termine generale di scadenza è il 1° marzo dell'anno civile successivo a quello fiscale. Per questo termine deve essere allestito un calcolo provvisorio o definitivo giusta l'articolo 162 capoverso 1 LIFD. Il Cantone può tuttavia rinunciare ad allestire calcoli provvisori per importi inferiori a 300 franchi.<sup>4</sup>

<sup>2</sup> Sono salvi i termini particolari di scadenza a tenore dell'articolo 161 capoversi 3 e 4 LIFD.

<sup>3</sup> L'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta può anticipare il termine di scadenza fino a due mesi dopo la chiusura dell'esercizio commerciale per le persone giuridiche il cui esercizio commerciale non coincide con l'anno civile (periodo fiscale giusta l'art. 79 cpv. 2 LIFD).

## **Art. 2** Riscossione a rate anticipate

<sup>1</sup> L'Amministrazione federale delle contribuzioni può autorizzare l'amministrazione cantonale dell'imposta federale diretta, se ne fa domanda, a riscuotere, anticipatamente e a rate, l'imposta federale diretta.

<sup>2</sup> Sui pagamenti rateali è concesso un interesse remunerativo ai sensi dell'articolo 4.

<sup>3</sup> L'interesse di mora non è dovuto nei casi di riscossione a rate anticipate.

**RU 1993 717**

<sup>1</sup> Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 17 ott. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU **2016 3683**).

<sup>2</sup> RS **642.11**

<sup>3</sup> RS **642.118**

<sup>4</sup> Per. introdotto dal n. I dell'O del DFF del 23 mar. 2001, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU **2001 1057**). Giusta il n. II di detta mod. si applica per la prima volta alle imposte del periodo fiscale 2001.

**Art. 3** Interesse di mora

<sup>1</sup> L'interesse decorre 30 giorni:

- a. dopo la notificazione del calcolo definitivo o provvisorio;
- b. dopo il termine originario di scadenza per i casi di recupero d'imposta (art. 151 cpv. 1 LIFD);
- c. dopo la notificazione di decisioni di multe e spese ai sensi dell'articolo 185 LIFD.

<sup>2</sup> Il Dipartimento federale delle finanze fissa il tasso d'interesse di mora per ogni anno civile e lo pubblica in un'appendice alla presente ordinanza.

<sup>3</sup> Il tasso d'interesse si applica a tutti i crediti fiscali, multe e spese del relativo anno civile. Il tasso d'interesse applicabile all'inizio di una procedura d'esecuzione rimane tuttavia valido sino alla chiusura della stessa.

**Art. 4** Interesse remunerativo

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, l'interesse remunerativo è concesso:

- a. sui pagamenti rateali e su altri pagamenti eseguiti prima della scadenza, dal momento in cui il pagamento è pervenuto fino alla scadenza originaria;
- b. sugli averi dei contribuenti, pure dopo la scadenza originaria, sempreché tali crediti siano riconducibili a pagamenti volontari.

<sup>2</sup> Se la restituzione avviene entro 30 giorni dal momento in cui è pervenuto il pagamento non è dovuto alcun interesse.

<sup>3</sup> Il Dipartimento federale delle finanze fissa il tasso d'interesse remunerativo per ogni anno civile e lo pubblica in un'appendice alla presente ordinanza. I Cantoni che riscuotono l'imposta a rate anticipate possono applicare tale tasso d'interesse oltre il relativo anno civile e sino alla scadenza dell'imposta.

**Art. 5** Interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire

<sup>1</sup> È concesso un interesse sul rimborso delle somme riscosse in eccedenza, risultanti da un conteggio definitivo o provvisorio successivamente ridotto.

<sup>2</sup> Il tasso d'interesse sulle eccedenze d'imposta da restituire corrisponde a quello dell'interesse di mora di cui all'articolo 3 capoverso 2.

<sup>3</sup> Il tasso d'interesse si applica a tutti i crediti dei contribuenti nel relativo anno civile.

**Art. 6** Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1995 e si applica per la prima volta alle imposte dell'anno 1995.

*Appendice<sup>5</sup>*  
(art. 3 cpv. 2, 4 cpv. 3 e 5 cpv. 2)

Per l'anno civile 2019, all'interesse di mora (art. 3 cpv. 2), all'interesse remunerativo (art. 4 cpv. 3) e agli interessi sulle eccedenze d'imposta da restituire (art. 5 cpv. 2) si applicano i tassi indicati nella seguente tabella<sup>6</sup>.

In vigore per	Interesse di mora e sulle eccedenze d'imposta da restituire (in %)	Interesse remunerativo sui pagamenti anticipati (in %)
<b>2019</b>	<b>3,0</b>	<b>0</b>
2018 <sup>7</sup>	3,0	0
2017 <sup>8</sup>	3,0	0
2016 <sup>9</sup>	3,0	0,25
2015 <sup>10</sup>	3,0	0,25
2014 <sup>11</sup>	3,0	0,25
2013 <sup>12</sup>	3,0	0,25
2012 <sup>13</sup>	3,0	1,0
2011 <sup>14</sup>	3,5	1,0
2010 <sup>15</sup>	3,5	1,0
2009 <sup>16</sup>	4,0	1,5

<sup>5</sup> Introdotta dal n. I dell'O del DFF del 29 nov. 1994 (RU **1994** 2786). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFF del 12 ott. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU **2018** 3817).

<sup>6</sup> La tabella contiene ugualmente, per memoria, i tassi d'interesse fissati precedentemente che vengono ancora frequentemente utilizzati.

<sup>7</sup> Mod. del 2 ott. 2017, RU **2017** 5829

<sup>8</sup> Mod. del 17 ott. 2016, RU **2016** 3683

<sup>9</sup> Mod. del 21 ago. 2015, RU **2015** 2949

<sup>10</sup> Mod. del 19 ago. 2014, RU **2014** 2751

<sup>11</sup> Mod. del 27 set. 2013, RU **2013** 3507

<sup>12</sup> Mod. del 21 set. 2012, RU **2012** 5425

<sup>13</sup> Mod. del 29 set. 2011, RU **2011** 4545

<sup>14</sup> Mod. del 23 nov. 2010, RU **2010** 5189

<sup>15</sup> Mod. del 22 set. 2009, RU **2009** 5397

<sup>16</sup> Mod. del 18 nov. 2008, RU **2008** 5735

